

Folium

per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro

Spedizione in abbonamento postale - 45% Articolo 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Milano

29.044 lire

15,00 euro

3° trimestre 2004 anno 4°

S o m m a r i o

Approfondimenti

Le acque meteoriche (*Vincenzo Riganti*)

La terminologia.....	2
Le definizioni: "acque meteoriche di dilavamento".....	2
La definizione di "agglomerato".....	4
Le definizioni: "acque di prima pioggia".....	4

Normativa regionale: Emilia Romagna (*Francesco Rossi*)

Premessa.....	5
Reti fognarie separate.....	5
Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.....	6

Normativa regionale: Veneto (*Luigi Falletti*)

La gestione sostenibile delle pubbliche amministrazioni per il miglioramento della qualità della vita nell'ambiente urbano (*Maria Teresa Clasadonte*)

Introduzione.....	11
Lo strumento della certificazione ambientale - territoriale.....	12
L'iter certificativi di un SGA implementato ad un territorio comunale.....	13
L'Analisi Ambientale Iniziale del territorio urbano.....	14
Vantaggi della Certificazione territoriale.....	15
Difficoltà di implementazione.....	15
Conclusioni.....	16

segue in ultima pagina

Approfondimenti

PREMESSA

Il Gruppo di lavoro sulla Gestione degli Impianti di Depurazione, attivo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia (Brescia, Via Branze 38), ha affrontato il tema del trattamento delle acque meteoriche, di particolare attualità sotto il profilo ambientale.

In questo numero di FOLIUM verranno presentati alcuni contributi preliminari su questo tema, che riteniamo di interesse generale.

Viene altresì presentato un interessante contributo dell'Università di Catania sulla gestione sostenibile delle pubbliche amministrazioni per il miglioramento della qualità della vita nell'ambiente urbano.

Le acque meteoriche

Vincenzo Riganti

Università di Pavia e Università dell'Insubria

1. LA TERMINOLOGIA

Nel d. lgs. 152/1999 (e successive integrazioni e modificazioni) non vi è una precisa definizione di cosa siano le "acque meteoriche"; essa va quindi ricavata indirettamente dal contesto dei vari articoli, con tutte le incertezze e le possibili interpretazioni del caso.

Va osservato innanzitutto che il legislatore utilizza tre terminologie:

1. acque meteoriche
2. acque meteoriche di dilavamento
- acque di prima pioggia

dove i termini "meteoriche" e "di pioggia", apparentemente, appaiono sinonimi, anche se - a stretto rigore - non dovrebbero esserlo.

2. LE DEFINIZIONI: "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO"

Le acque meteoriche assumono rilevanza giuridica ai fini del d. lgs. 152/1999 nel momento in cui danno origine a uno scarico, che il citato decreto legislativo definisce come "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione...".

Il primo termine da sottolineare è: "tramite condotta". Le acque meteoriche che cadono sul suolo in aperta campagna non rientrano nell'ambito del decreto legislativo in quanto non costituiscono scarico.

In realtà, anche le acque meteoriche che costituiscono scarico possono trovare recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (mai nelle acque sotterranee), nel caso particolare in cui siano raccolte e convogliate in fognatura separata: questo, in forza dell'art. 29, §1, laddove il legislatore consente lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo:

"e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate" (lettera aggiunta dall'art. 10, D. Lgs del 18 agosto 2000, N. 258).

La distinzione tra "acque meteoriche" e "acque meteoriche di dilavamento" si può ricavare dal nuovo testo dell'art. 39.

L'art. 39, prima della modifica apportata dal D. Lgs 258/2000 recitava:

"(Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)

1. Le Regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte".

Ora recita:

"(Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le Regioni disciplinano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."

Sembrerebbe quindi che la disciplina delle Regioni riguardi soltanto le acque meteoriche che siano:

a) provenienti da reti fognarie separate;

b) di dilavamento.

Vi è difatti un'ulteriore menzione delle acque meteoriche di dilavamento nell'art. 2, nuova lettera:

"aa-bis) fognature separate: la rete fognaria è costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia".

Se l'aggettivazione "di dilavamento" ha un senso, cioè identifica un "plus" rispetto a una semplice acqua meteorica, si dovrebbe ritenere che essa indichi il caso nel quale vi sia il rischio che le acque meteoriche vengano contaminate da sostanze pericolose che possono essersi depositate su superfici impermeabili scoperte.

In effetti, l'art. 39 recita ancora:

"3. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolare ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici." Questo equivale all'obbligo, nei casi individuati dalle Regioni, di trasformare le acque di prima pioggia in uno "scarico" (separato) e di fare altrettanto per le acque di lavaggio delle aree esterne. Il decreto legislativo tuttavia pone come limite, alle Regioni, che dal dilavamento possa derivare un "pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici".

Le acque meteoriche, essendo per definizione prive di sostanze inquinanti provenienti dall'attività antropica, non sono in se stesse considerate "scarico" nel concetto previsto dall'Art.1 del decreto. Se, però, tali acque vanno a dilavare, anche se in modo discontinuo, un'area soggetta ad "attività produttive" e trasportano in sé elementi residuali di tali attività, cessa la natura pura e semplice di acque meteoriche e, quindi, i relativi scarichi devono seguire la disciplina degli scarichi 3.

La norma statale pone quindi dei "confini" ben precisi alla legislazione regionale (controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; casi in cui tali acque siano sottoposte a prescrizioni particolari, compresa l'autorizzazione).

Sembra quindi che nei casi in cui le Regioni non abbiano emanato norme ai sensi dell'art 39, le acque meteoriche non siano soggette a particolari prescrizioni ai sensi del d. lsgl. 152/1999. Rimane sempre e comunque il divieto di scaricare tali acque

direttamente in acque sotterranee e la possibilità di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

Ed, infatti, la parte sanzionatoria della disciplina fa riferimento solo alla violazione degli obblighi eventualmente posti in essere dall'autorità regionale. L'art. 6 quater recita:

"Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1" (Arresto da 2 mesi a 2 anni oppure ammenda da 2 milioni di lire a 15 milioni di lire).

Tale sanzione riguarda appunto il caso di non ottemperanza alla disciplina specifica regionale nei casi in cui venga richiesto che le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Va osservato anche che le acque meteoriche di dilavamento non sono né acque reflue domestiche né acque industriali; ed infatti l'art. 2 § h, nel definire le acque reflue industriali come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento", connota le acque meteoriche di dilavamento come una tipologia a sé. Le stesse sono, invece, sicuramente una componente delle acque reflue urbane, essendo queste ultime definite, dall'§ i del medesimo art. 2, come "acque reflue domestiche o il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato". In modo quasi del tutto analogo, la direttiva comunitaria N. 271 del 21 maggio 1991, recepita appunto dal D. Lgs 152 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, all'art 2 recita :

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

"Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

"Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

"Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

3. LA DEFINIZIONE DI "AGGLOMERATO"

Può essere interessante notare, per inciso, come la Direttiva in questione dia una definizione di agglomerato più ampia di quella rinvenuta del d. lgs. 152/99

Difatti, la direttiva recita:

"Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale".

La definizione nazionale introduce, invece, un criterio di sostenibilità economica e di rapporto costi/benefici.

Mentre il d. lgs. novellato recita:

"agglomerato": area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

La cosa non è irrilevante in quanto l'art. 27 prevede, in tempi "certi", la realizzazione di reti fognarie per le acque reflue da agglomerati: se la definizione non è cogente, ma si presta ad essere interpretata, può andare delusa la legittima aspettativa dell'utente di vedersi allacciato a un sistema di depurazione comunale o comunque pubblico.

La definizione di fognature separate delimita anche il destino delle acque meteoriche di dilavamento: queste, se accumulate in apposite vasche, come già indicato in alcune norme regionali e se contengono sostanze previste nelle tabelle di accettabilità del decreto legislativo, dovrebbero essere sottoposte ad adeguato trattamento di depurazione; se già rientrano nei limiti di accettabilità, invece, il loro sversamento nel ricettore finale, congiuntamente ad altri scarichi, potrebbe essere interpretato come diluizione degli scarichi.

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento provenienti da siti in cui si svolgono attività industriali, il problema è risolto da quanto previsto dal decreto 367/2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo il quale gli scarichi di acque di processo devono essere sempre sepa-

rati dagli scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.

Tuttavia, la formulazione letterale del d. lgs. 152/1999 nella versione attualmente vigente non sembra limitare la definizione di acque meteoriche di dilavamento a quelle provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività industriali. A titolo di esempio, da parte di vari Enti locali si fa riferimento ai piazzali di sosta di autoveicoli nel contesto urbano e alle caditoie ai margini delle strade di grande comunicazione.

4. LE DEFINIZIONI: "ACQUE DI PRIMA PIOGGIA"

La stessa riformulazione di reti fognarie separate è propedeutica alla riformulazione (completa) dell'art. 39, proprio sulle acque di prima pioggia, la cui genesi particolarmente tormentata indica come sia difficile regolamentare un problema di difficile risoluzione, che investe sia i soggetti pubblici che quelli privati; così come le reti fognarie separate sono ora presenti nella definizione di acque reflue urbane.

Appare, dalla definizione di cui alla lettera aa bis) dell'art. 2, che le acque di prima pioggia sono una componente (evidentemente, quella iniziale) delle acque meteoriche di dilavamento. In realtà, la aggettivazione "di prima pioggia" può essere applicata a qualunque acqua meteorica; ma nel contesto del decreto legislativo, tale definizione ha rilevanza solo per quelle definite "di dilavamento" che siano raccolte tramite fognatura.

La premessa è quindi che una disposizione regionale stabilisca l'obbligo di raccolta delle acque di dilavamento, anche se va detto subito che alcune Regioni, sottolineando che il decreto legislativo pone particolare attenzione a situazioni di potenziale pericolo, ampliano acriticamente l'obbligo della raccolta separata.

In presenza di questa condizione, si tratta di definire che cosa si intenda per "prima pioggia": ma di questo, verrà detto in altro capitolo, in quanto si tratta di normativa regionale. In questa sede, ci limitiamo a osservare alcune sfocature tra la normativa nazionale, che tratta fondamentalmente di "acque meteoriche di dilavamento" senza peraltro definirle in modo univoco, e talune norme regionali che disciplinano, invece, le "acque di prima pioggia": i due "oggetti" non sono la stessa cosa.

Normativa regionale: Emilia Romagna

Ing. Francesco Rossi

SETAM S.R.L., via F. Lana, 1, 25020 Flero (BS)

1.PREMESSA

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99, la regione Emilia Romagna ha adottato due principali provvedimenti in materia di scarichi idrici. Con il primo (legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 artt. 111 e 112) vengono ripartite le competenze tra Provincia e Comune in relazione al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche e acque reflue industriali; il secondo (deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2003, n. 1053) consiste in una direttiva riportante gli indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 152/99.

In nessuno dei provvedimenti sopra richiamati viene disciplinata in modo adeguato la problematica delle acque meteoriche di dilavamento, come richiesto dall'art. 39 del D. Lgs 152/99. A tale scopo è stato costituito, del tutto informalmente, un gruppo tecnico di lavoro tra Regione, Province ed ARPA che ha portato alla stesura di un documento di lavoro per la predisposizione della disciplina regionale sulle acque di prima pioggia e di lavaggio esterne, attualmente emanata in bozza (marzo 2004) e quindi soggetta ad eventuali future modifiche.

Con tale direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti l'applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. 152/99, secondo il quale compete alla regione:

1. disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
2. disciplinare i casi in cui l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate deve essere sottoposta a particolari prescrizioni compresa l'eventuale autorizzazione;
3. disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione.

Per ciascuno dei punti sopra richiamati si riportano di seguito le prescrizioni contenute nella direttiva; ricordando la definizione di acque di prima pioggia adottata: "acqua corrispondente ai primi 2,5 - 5 mm

di acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio; per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici eventualmente coltivate".

2.RETI FOGNARIE SEPARATE

Compito della Regione, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/99, è disciplinare "le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate".

In questo ambito sono presi in considerazione i nuclei isolati (come caratterizzati dalla direttiva regionale n. 1053 del 9 giugno 2003), gli agglomerati di cui all'art. 2 del D. Lgs. 152/99 e le aree destinate ad attività commerciali o artigianali / industriali nei quali siano presenti due condotte distinte per la raccolta e il convogliamento nei rispettivi corpi ricettori, delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue derivanti da tali aree.

Nuclei isolati

Rientrano in questo ambito i nuclei isolati di tipo residenziale e a prevalente destinazione produttiva dotati di condotte fognarie di tipo separato. Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai nuclei con destinazione di tipo residenziale di consistenza superiore a 200 AE, sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte del Comune, mentre quelli dei nuclei a prevalente destinazione produttiva devono essere autorizzati dalla Provincia.

Agglomerati

Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte della Provincia (per agglomerati di consistenza superiore a 200 AE). Qualora sia previsto il convogliamento

delle acque di prima pioggia nella rete nera, la provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione acquisisce il parere tecnico del gestore del servizio idrico integrato.

Per gli agglomerati con popolazione superiore a 10000 AE dotati di reti bianche a servizio di ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la provincia è tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia.

Per gli scarichi sul suolo, la provincia, qualora sia richiesto dalle condizioni specifiche di vulnerabilità e rischio delle risorser idriche sotterranee, prescrive in sede di autorizzazione allo scarico, l'eventuale adozione di misure volte al contenimento delle acque di prima pioggia anche attraverso l'adozione di sistemi di sedimentazione e disoleatura (per agglomerati di consistenza superiore a 2000 AE).

Aree destinate ad attività commerciali / artigiano-industriali

Nelle nuove aree di espansione industriale (aree non ancora urbanizzate / urbanizzate non dotate di fognatura) i titolari degli insediamenti provvedono all'esecuzione degli interventi di separazione delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di essere contaminate ed all'immissione delle stesse nella rete nera.

Di norma sono esenti da tali obblighi gli scarichi delle fognature separate a servizio delle aree commerciali / artigiano-industriali di estensione inferiore a 50000 mq, salvo eventuali esigenze di tutela del corpo idrico ricettore.

I nuovi scarichi delle reti fognarie separate sul suolo sono di norma vietati; qualora sia valutata l'indisponibilità di altri corpi recettori, lo scarico sul suolo è subordinato all'adozione di misure volte al contenimento delle acque di prima pioggia.

Altre condotte separate

Compito della Regione, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 152/99, è disciplinare "i casi in cui l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate deve essere sottoposta a particolari prescrizioni, compresa l'eventuale autorizzazione.

Rientrano in tale ambito i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzional-

mente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o produzione di beni. A titolo indicativo rientrano in tali casi i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali e autostradali e delle relative opere d'arte (ponti, gallerie, viadotti, svincoli,...) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali, interporti, ecc.).

L'esigenza di assoggettare tali immissioni a specifiche prescrizioni si intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale, in quanto la valutazione positiva della VIA contiene le prescrizioni specifiche da adottarsi per il recapito finale delle acque meteoriche di dilavamento. Per i progetti di intervento non soggetti alle procedure di VIA le prescrizioni da adottarsi sono stabilite nel provvedimento di approvazione dei progetti medesimi ai sensi delle vigenti norme urbanistico edilizie.

Per i progetti di intervento già completati le province predispongono "l'archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali, contenenti le prescrizioni specifiche previste dal parere di VIA per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, nonché la denominazione dei corpi idrici significativi e di interesse interessati dalle immissioni e la loro ubicazione geografica. Detta ricognizione, per quanto possibile, è estesa anche ai progetti di intervento che per le loro caratteristiche, seppure non soggetti alle procedure di VIA, possono presentare problematiche significative di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. Le prescrizioni da adottarsi devono far riferimento a soluzioni progettuali di tipo strutturato che garantiscano il convogliamento delle acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in grado di sedimentare le acque raccolte prima dell'immissione nel corpo ricettore.

3. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE

Compito della Regione, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 152/99, è disciplinare "i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici".

In base ad alcuni criteri generali sono stati individuati come soggetti a tale disciplina gli stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti / rifiuti ovvero allo svolgimento di fasi di lavorazione per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

A titolo indicativo sono stati identificati i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche:

industria petrolifera;
industrie / impianti chimici;
impianti di produzione e trasformazione dei metalli;
trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
stazioni di distribuzione di carburante;
depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
depositi di mezzi di trasporto pubblico;
depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli;
depositi di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi.

Per tali attività lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia o di lavaggio siano convogliate nella "rete fognaria delle altre acque reflue" a servi-

zio dello stabilimento / insediamento, attraverso l'installazione di appositi dispositivi.

In assenza della "rete fognaria delle altre acque reflue", le acque di prima pioggia o di lavaggio delle aree esterne sono raccolte in idonei sistemi di accumulo (vasche di prima pioggia).

Lo scarico delle acque di prima pioggia è consentito in fognatura, corpo idrico superficiale e sul suolo previo adeguato trattamento; a tale scopo dette acque possono essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento: quando ciò non sia possibile è da ritenersi coerente l'adozione di sistemi di sedimentazione e disoleatura, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire.

Gli scarichi di acqua di prima pioggia sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte dell'autorità competente. Il recapito delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne invece non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 152/99.

Per le situazioni in cui il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi, le acque meteoriche di dilavamento si qualificano a tutti gli effetti come "acque di scarico" da assoggettare, al pari delle acque reflue industriali, alla disciplina e al regime autorizzativo prevista dal D. Lgs. 152/99.

Normativa regionale: Veneto

Ing. Luigi Falletti

Dipartimento di Processi Chimici - Università di Padova

Il Piano Regionale di Risanamento Acque della Regione Veneto, approvato nel 1989 [1], nella parte delle Norme di attuazione, definisce all'art. 1 del Titolo I gli "scaricatori di piena" come dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto.

Al Titolo II, art. 16, esso dà indicazioni per la posizione degli scaricatori stessi e le minime portate che devono essere addotte al depuratore in tempo di pioggia. Al comma 1 è stabilito che la posizione degli scaricatori di piena ed il corpo idrico che riceverà la portata di sfioro devono essere approvati contestualmente al progetto della fognatura. Il rapporto minimo tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media giornaliera in tempo di secco è stabilito nel valore di 5, che diviene 3 nel caso dell'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione (commi 2, 3). Alla sezione dei trattamenti biologici (comma 4) deve essere inviata una portata pari ad almeno 2 volte la media giornaliera in tempo di secco.

Il Regolamento tipo di fognatura, facente esso stesso parte del PRRA, all'art. 16 (Scarico di acque bianche e assimilate) stabilisce che "le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, qualora ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura." L'art. 18 (Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche) stabilisce che "gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte" (comma 1). Il successivo comma 2 vieta l'accumulo all'aperto di "materie prime, prodotti e sottoprodotti che possono causare fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti" da parte delle acque meteoriche. Se per il tipo di attività svolta non è possibile evitare il rischio di cui sopra detto, il gestore può autorizzare l'immissione delle acque meteoriche nella rete delle acque nere con opportune prescrizioni (comma 3).

L'art. 28 del medesimo Regolamento tipo di fognatura, a riguardo degli allacciamenti delle utenze civili (Criteri di allacciamento alla fognatura mista e sepa-

rata), stabilisce che "I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili". Inoltre, qualora la fognatura sia di tipo separato, "le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti", con esplicito divieto di immissione di acque bianche in fognatura nera e viceversa.

L'art. 37 riguarda invece gli scarichi degli insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura (Condizioni di ammissibilità); in particolare, al comma 4 esso stabilisce che "Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni ideologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente". Il successivo art. 43 (Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento) stabilisce, al comma 13, che "La rete delle acque bianche può essere immessa nella pubblica fognatura tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque" purché a valle del pozzetto di ispezione prossimo ai confini di proprietà (comma 12), "ovvero per tramite di un collettore distinto." Inoltre "in caso di sistema separato, le acque bianche sono convogliate al collettore relativo" (comma 14).

Infine all'art. 52, relativo ai nuovi fabbricati ad uso civile (Modalità tecniche dello scarico), si stabilisce al comma 5 che "Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali."

Il presidente della Regione Veneto il 16 aprile 1996 ha inviato ai presidenti di tutte le Province venete una circolare: "Chiarimenti in merito alla applicazione della normativa del Piano Regionale di Risanamento delle Acque". [2] In tale circolare si precisa, al punto 1, che gli scaricatori di piena "non necessitano di una apposita autorizzazione ai sensi della legge 319/1976, purché siano rispettati i rapporti di diluizione (indicati nel PRRA e sopra specificati, ndr) e purché siano stati previsti e approvati contestualmente all'approvazione del progetto della fognatura". Il punto 6 riguarda invece le acque di

dilavamento di piazzali di insediamenti produttivi; esso prende atto che la normativa vigente non è del tutto esauriente e cita una sentenza della Corte di Appello di Trento (22.01.1993), secondo la quale "le acque piovane cadute sul piazzale di un impianto industriale le quali, una volta essere state convogliate in vasche ove, aggiunto apposito flocculante, lasciano sedimentare gli eventuali idrocarburi e suoi composti, vengano immesse in un corso d'acqua, non integrano il concetto o nozione di scarico inteso come acque reflue da insediamenti produttivi o residenziali, in quanto non sono state mai passate od utilizzate in alcun processo di lavorazione o di abitazione."

La Circolare comunque precisa che qualora sul piazzale dello stabilimento "avvengano lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., si è dell'avviso di considerare tali acque come scarichi a tutti gli effetti, e pertanto da sottoporre a depurazione."

La Deliberazione della Giunta Regionale del 16 giugno 2000, n. 1688: "Articolo 14, Legge Regionale 27 marzo 1988, n. 5 - Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione" [3] al punto 8 della Relazione (Le piogge urbane - Indirizzi per lo smaltimento delle acque di dilavamento) affronta l'argomento degli effetti delle acque meteoriche sull'inquinamento. In particolare, dopo avere citato gli studi dell'E.P.A. americana, indica due aspetti dello smaltimento delle piogge urbane: la difesa dalle piene e l'inquinamento. In tale parte, comunque, la Deliberazione si limita a dare indicazioni generali: "Nelle aree ad intensa occupazione urbana restano tuttora validi gli schemi di fognatura includenti bacini per la raccolta della prima pioggia, da inviare poi al trattamento di depurazione."

Nelle Disposizioni di attuazione, all'art. 3 la Delibera enuncia il principio (da applicare in sede di programmazione) di "separare le acque usate, anche se depurate, da quelle di prima pioggia, mediante appropriate fognature e con bacini di accumulo di prima pioggia."

La Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 9 agosto 2002, n. 12: "Norme di attuazione del Piano Regionale di risanamento delle acque - testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" [4], al Titolo II, art. 16 (Scaricatori di piena),

dopo la premessa che "per le portate di sfioro restano valide le condizioni specificate dalla norma" (il riferimento è al D. Lgs. 152/99, richiamato nel titolo della Circolare), stabilisce che il gestore può comunque valutare ed individuare "ulteriori accorgimenti" per ridurre l'inquinamento, "ivi compreso l'eventuale trattamento delle medesime acque."

La Circolare comunque precisa esplicitamente, al medesimo art. 16, che In ogni caso, le portate di sfioro non costituiscono scarichi ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/99 e, pertanto, non sono soggetti ad autorizzazione né a valori limite di emissione." Al comma successivo, viene chiarito comunque che gli scaricatori di piena devono "essere puntualmente ricompresi nei progetti delle relative reti fognarie e si intendono autorizzati in concomitanza con l'approvazione delle medesime."

Non viene invece modificata, nel nuovo Piano regionale di Risanamento delle acque, la definizione di scaricatori di piena, né vengono modificate le portate di punta in tempo di pioggia da addurre al depuratore (trattamenti primari) ed alla sezione biologica. Allo stato attuale non vi è notizia di ulteriori normative regionali; vi sono comunque disposizioni regolamentari a livello comunale, fra le quali sono certo degne di nota quelle del Comune di Verona.

Il Regolamento del Comune di Verona per la disciplina degli scarichi idrici civili e produttivi [5], all'art. 16 stabilisce che "Le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da superfici private, nonché le acque provenienti da scarichi di impianti di condizionamento di aria, di raffreddamento per scambio diretto e simili, devono essere smaltite mediante apposita rete o mediante adeguati impianti di dispersione nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto di scaricare le acque provenienti da scarichi di impianti di condizionamento d'aria, di raffreddamento e simili nei canali di gronda, sui marciapiedi o sul suolo, ove possano creare ristagni o sviluppi di muffe e similari.

Solo in casi di comprovata impossibilità dei tipi di smaltimento sopra citati l'Ente locale, sentito l'Ente gestore, può concedere lo scarico in fognatura; in tal caso la confluenza di tali acque con quelle nere dovrà avvenire in apposito manufatto a valle del pozzetto di ispezione.

Secondo le modalità prescritte dall'Ente gestore, l'utente deve denunciare annualmente il volume delle acque assimilabili alle bianche versato e pagare il

canone fognario conseguente, secondo le tariffe degli scarichi civili nonché sopportare eventuali oneri per i controlli ed accertamenti (prelievi, analisi, ecc.) che l'Ente gestore ritenesse di dover eseguire."

Il Regolamento del Comune di Verona per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti [6] dà ulteriori disposizioni per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree destinate a questa attività. L'art. 4 stabilisce che, in sede di richiesta dell'autorizzazione, dal progetto funzionale dell'impianto deve risultare "la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia".

Inoltre all'art. 23 (Acque di dilavamento) si stabilisce che "L'installazione di nuovi impianti o la ristrutturazione dei piazzali di quelli esistenti deve prevedere una rete separata di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali dotata di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, comprendente le fasi di sedimentazione e di disoleazione o quanto necessario."

Bibliografia

- [1] Provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto del 1 settembre 1989, n. 962: Piano regionale di risanamento delle Acque (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66/1989)
- [2] Circolare del presidente della Regione Veneto del 16 aprile 1996: "Chiarimenti in merito alla applicazione della normativa del Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (inviata ai presidenti delle Province venete)
- [3] Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2000, n. 1688: Articolo 14, Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 - Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62/2000)
- [4] Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2002, n. 12: Norme di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque - Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (approvata con decreto della Giunta Regionale del 2 agosto 2002, n. 2106, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89/2002)
- [5] Regolamento del Comune di Verona Per la disciplina degli scarichi idrici civili e produttivi (approvato il 19/1/1990 e modificato il 19/2/1999)
- [6] Regolamento del Comune di Verona Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti (approvato il 5/11/1999 e con successive modifiche fino al 22/2/2001)

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELL' AMBIENTE URBANO

Maria Teresa Clasadonte

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Territorio, Sezione di Scienze Merceologiche, C.so Italia 55- 95129- Catania, telefono: 095-372112, e-mail: clasadon@unict.it

ABSTRACT

This work suggests a new methodology for the environment management which can be used by Public Bodies. It is based on the principles of sustainability and aims at improving the quality of services for the citizens.

In particular, we exemplify a model of Initial Environment Analysis which would allow us to investigate the quality and availability of natural resources in the territory, the pollution and soil deterioration instances and those factors which could either worsen or improve the local economy.

Therefore, we show a model of Environment Policy conforming with the environment laws in force. This model could allow Public Bodies to improve the quality of the environment through the exploitation of the available human and financial resources.

The adoption of such policy would allow the Municipality to have better relationships with social interlocutors (citizens, unions, employees, etc.) and to gain a greater credibility among credit and financial institutions, thus building up the image of a dynamic and modern Administration, respectful of the environment.

Introduzione

Le città costituiscono un terreno di sperimentazione ideale per gli interventi che puntano a costruire scenari socio-economici sostenibili, efficienti, competitivi e vivibili, ponendo anche nuovi obiettivi di qualità e sostenibilità che devono legarsi all'esigenza di superare problemi di procedure, tempi, risorse finanziarie e capacità tecnico-amministrative. Obiettivi principali degli interventi potrebbero riguardare: la qualità e continuità ecologica; il recupero e la bonifica dei suoli e degli spazi liberi; il controllo dell'uso delle risorse idriche ed energetiche, definendo livelli di consumi unitari delle abitazioni; la mobilità sostenibile (1). Il programma Agenda XXI, raccogliendo i concetti fondamentali dello sviluppo sostenibile sottoscritti da 178 Paesi che vi hanno aderito, è un processo attraverso il quale i comuni operano in collaborazione con tutti i settori sociali per definire piani di azione perseguenti la sostenibilità in una dimensione locale. Il suo intento è quello di coinvolgere le comunità locali nella costruzione di un Piano di Azione Ambientale che, sulla base di emergenze e criticità locali, stabilisca obiettivi di miglioramento e risanamento ambientale del proprio territorio. Le

amministrazioni locali italiane hanno accolto l'idea di dotarsi di una propria Agenda XXI locale e firmato la Carta di Aalborg nel 1994, ove vengono definiti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città (2) e dove sono previsti diversi programmi per la promozione di uno sviluppo più attento alle variabili ambientali, economiche e sociali (3). Inoltre, negli ultimi anni nella Pubblica Amministrazione, a fronte di esigenze di qualità e livello di servizi crescente, si sta facendo sempre più viva la necessità di recuperare risorse e contenere i costi mediante riduzione di sprechi per eccesso di produzione, di attese di tempo, di accumulo di scorte, correzione di difetti, messa in opera di lavori non essenziali (4). La necessità di orientare le politiche di sviluppo territoriale verso profili di sostenibilità ambientale richiedono innovazioni importanti nella natura, nell'articolazione e nella strumentazione della pianificazione urbanistica e territoriale. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 è stata avviata una riforma ambientale per il governo del territorio, con l'istituzione di numerosi strumenti di Piano, settoriali e poco organici, che impediscono alla fine di considerare le sinergie tra politiche che riguardano fattori ed impatti ambientali diversi, causando difficoltà nell'orientare il governo del territorio verso obiettivi di tutela ambientale con conseguente marginalizzazione delle tematiche ambientali all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Sui temi ambientali è in seguito maturata in sede internazionale una generazione di nuovi strumenti, di matrice profondamente diversa da quella urbanistica, intesi a superare l'impostazione normativa (comando e controllo) e settoriale e configurare invece un'impostazione integrata e collaborativa, con accentuati aspetti volontaristici. Infatti la conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente, mettendo a fuoco i problemi territoriali in modo sistematico ed approfondito, consente di assumere all'interno della pianificazione urbanistica e territoriale obiettivi di qualità ambientale consensualmente fissati e di identificare le azioni dirette e le indicazioni necessarie per raggiungerli. In tal modo sarà anche soddisfatta la mutata percezione sociale dei problemi e delle esigenze prevalenti che dal bisogno primario di abitazioni si è orientata verso la richiesta diffusa di qualità dell'ambiente, della mobilità, dei servizi pubblici e privati, degli spazi collettivi e della sicurezza personale.(5) Tale direzione è prevista anche dal VI Programma di Azione della Comunità

Europea, intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", riferito al periodo 2001-2010.

Ciò premesso, scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro generale su un valido strumento operativo, di natura volontaria, cioè di un sistema organico e completo di certificazione ambientale - territoriale (6-8) per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, e la cui adozione alle realtà locali consentirebbe indubbi vantaggi in termini di mantenimento della biodiversità, migliore gestione delle acque, tutela delle risorse paesaggistiche, difesa del suolo, ecc., fino a potenziare globalmente le condizioni di vita di tutti i cittadini (9). Prima di esaminare lo strumento di certificazione ambientale proposto, sembra opportuno indicare le tipologie di organizzazioni alle quali è dedicata questa ricerca e cioè quei soggetti istituzionali che svolgono ruoli e funzioni pubbliche o ad esse ascrivibili: le autorità locali e le istituzioni governative, cioè i comuni, le province, le regioni, le comunità montane, i ministeri, ecc.

Tali istituzioni sono i soggetti a cui molti cittadini richiedono maggiore "qualità", intesa come indicatore del benessere che caratterizza una società o un singolo. Per qualità della vita, infatti, secondo interpretazioni dei maggiori studiosi di scienza sociale, si intende il pacchetto di condizioni di carattere economico, sociale, fisico-ambientale, che presiedono storicamente ai modi di uso del territorio e delle città da parte delle comunità e dei singoli individui, determinando secondo i casi possibilità favorevoli o sfavorevoli alla riproduzione delle rispettive esistenze. Al venire meno di certe condizioni di qualità urbana fa riscontro la diminuzione di qualità socio-ambientale, che si presenta sottoforma di carenza di servizi e di infrastrutture, inadeguata offerta proposta dalle PA, accentuazione di problematiche di fondo che attraversano trasversalmente l'intera società e l'intero territorio, coinvolgendo una serie di elementi di carattere storico, geografico, ideologico, economico, sociale, ecologico, ecc. da qui il convincimento della complessità di elementi che caratterizza l'ambiente urbano (10).

Lo strumento della certificazione ambientale - territoriale

La certificazione ambientale volontaria attesta la conformità di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) alle disposizioni previste dalla normativa internazionale ISO 14001/96 o dal regolamento comunitario EMAS n.1836/93 (Eco-Management and Audit Scheme) e successivo 761/01, (11) comportando per il soggetto che vi ha aderito l'impegno di conseguire determinati obiettivi di miglioramento ambientale, avviando uno specifico programma di gestione e prevenzione ed un processo continuo di monitoraggio dei risultati finalizzato ad ulteriori traguardi di miglioramento. Il mondo industriale ha rappresentato l'area di partenza di questa procedura di

certificazione, che però può essere estesa proficuamente anche ad altre realtà dove la corretta gestione degli impatti ambientali assume particolare rilevanza. La nuova mentalità imprenditoriale si può affermare se si ha acquisito il concetto che una gestione sistematizzata delle questioni ambientali, connesse ai processi di sviluppo, innesca un circuito virtuoso dal quale scaturisce un impatto via via minore sull'ambiente e una diminuzione dei costi di esercizio.

Tali strumenti negli ultimi tempi sono stati anche applicati da alcuni amministratori di enti locali per la tutela e lo sviluppo economico sostenibile dei propri territori. L'adozione nell'ambito delle amministrazioni comunali consente di superare il concetto di controlli effettuati a valle e di assumere una logica di prevenzione e di autovalutazione, offrendo un contributo decisivo ad una gestione più sostenibile del territorio, aumentando la capacità di programmazione territoriale e l'attitudine al recepimento delle disposizioni legislative. Inoltre, con l'adozione di un SGA certificato, la politica di tutela del territorio viene di fatto ad integrarsi con la politica generale della comunità locale, senza dimenticare che la certificazione fornisce agli amministratori la garanzia e la tranquillità che i problemi di carattere ambientale legati all'attività economica ed umana sono tenuti sotto controllo, introducendo anche il concetto di Ente Locale come soggetto che influenza le politiche territoriali e garantisce un livello di qualità ambientale misurabile e governabile (2). In tal modo, gli impatti diretti ed indiretti connessi alle attività svolte, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, rumorosità, rifiuti, ecc, sulle quali l'Amministrazione ha il potere di gestione o di controllo, possono essere effettivamente limitati e, inoltre, si possono fronteggiare più facilmente situazioni di emergenza (12): un SGA è tenuto infatti a considerare tutte le possibili aree di miglioramento della qualità ambientale (gestione dei servizi, delle risorse naturali, del patrimonio immobiliare, impatti visivi, ecc.) e ad assicurare adeguati interventi correttivi per gli errori che possono essere stati eventualmente commessi (13) e tutto ciò potrebbe divenire una soluzione adeguata per coniugare esigenze di sviluppo economico e di salvaguardia dell'integrità ambientale.

Prima di delineare le diverse fasi di implementazione di un SGA in un'amministrazione pubblica, è essenziale sottolineare la necessità di caratterizzare il Gruppo Responsabile di tutte le azioni inerenti i progetti per la realizzazione del sistema, definito Gruppo di Consultazione; è opportuno che in esso aderisca un campione significativo dei diversi attori coinvolti e cointeressati, fra cui un rappresentante dei cittadini, uno delle parti politiche, dell'Ente amministrativo, delle aziende ricadenti sul territorio interessato, ciò al fine di rendere partecipi tutti coloro che potrebbero trarre vantaggi dalla certificazione del territorio. Tale gruppo sarà responsabile delle

molteplici e fondamentali attività di informazione rivolta a tutto il personale della P.A. interessata, di formazione di base del personale interno referente per la certificazione ambientale e di alcune figure operative per verifiche ispettive interne (consulenti interni) (14); inoltre dovrà occuparsi della preparazione del manuale ambientale e del controllo della diffusione delle procedure e della verifica dei processi, oltre a interessarsi dell'approntamento della carta dei servizi spesso migliorativi rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale. Per monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i membri del gruppo dovranno ottemperare a riunioni periodiche per governare l'avanzamento delle azioni, garantirne la coerenza e sorvegliare la loro pertinenza. È bene inoltre sottolineare come una pubblica amministrazione che mette in atto un iter di certificazione ambientale dimostra di mettere al centro delle proprie attività il cittadino: egli è qualcosa di diverso e di più di un cliente inteso nel senso delle relazioni private. Il cittadino è infatti un cliente perché ottiene servizi sul territorio, ma di fatto non può cambiare fornitore, se non soddisfatto, chiedendo per esempio di poter usufruire dei servizi di un altro comune; è un utente che utilizza in proprio i servizi erogati dalla P.A. e che ne valuta l'efficienza e l'efficacia; è un elettore che può comunque influire direttamente sulla struttura che governa e amministra il pubblico servizio. È per quest'ultimo motivo che la P.A. stessa individua la pressante necessità di ottimizzare e soddisfare le esigenze del cittadino-cliente, essere propositiva, efficiente ed efficace per risultati conseguiti ed apprezzati e migliorare l'utilizzo delle risorse naturali in modo da poter contare su adeguati mezzi economici provenienti dalla struttura centrale (15).

L'iter certificativi di un SGA implementato ad un territorio comunale

Per raggiungere tali obiettivi è prioritario implementare all'interno dell'amministrazione comunale il ciclo di Deming, che prevede le fasi di pianificazione, programmazione, controllo ed azione (Plan-Do-Check-Act) considerando i seguenti punti: approfondita conoscenza dell'organizzazione del territorio e delle qualità caratterizzanti; individuazione dei piani e programmi di sviluppo; coinvolgimento responsabile dei diversi soggetti operatori, diretti ed indotti; individuazione di politiche ed obiettivi che tengano conto e superino le prescrizioni legislative; attuazione di programmi che, verificati periodicamente, siano poi correttamente valutati e eventualmente revisionati; credibilità e trasparenza dei soggetti coinvolti (16-17). La gestione di così tante variabili implica la partecipazione di attività integrate nella P.A., tanto da parlare di "sistema di filiera" proprio perché vengono considerati rilevanti aspetti ambientali come aria, acqua, suolo e rumore, difficilmente confinabili e ai

quali tutti i soggetti danno un contributo positivo o negativo (18). L'iter certificativo prende avvio con la realizzazione di uno Studio di Analisi Ambientale Iniziale (AAI), che esamina i diversi impatti e le loro reciproche relazioni, causati dalle attività produttive e di servizio nel territorio (19); sulla base di quest'analisi viene formulata la Politica Ambientale del Comune attraverso la quale l'Amministrazione si impegna, con un atto pubblico, a prevenire e ridurre le criticità ambientali presenti sul territorio, indicando al riguardo specifici Obiettivi che devono tenere conto delle aspettative dei cittadini, dell'impegno alla formazione del personale e adeguate strutture di monitoraggio. I risultati attesi vengono poi quantificati con traguardi definiti attraverso Programmi Ambientali, in cui vengono descritti "gli obiettivi" per la prevenzione ed il controllo degli impatti ambientali, individuando specifici indicatori di performance che consentano di verificarne il raggiungimento, definendo nel contempo le responsabilità, le modalità di esecuzione, le risorse ed i tempi necessari. Considerando la gamma delle attività e dei servizi presenti, assumono particolare importanza determinati obiettivi, come il risparmio e l'efficienza energetica, il minor consumo delle risorse naturali, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, ecc.; accanto a questi svolge un ruolo decisivo anche l'assunzione di obiettivi destinati ad assicurare la funzionalità al sistema e a garantire trasparenza all'azione pubblica, presupposto, questo, fondamentale per un coinvolgimento attivo della popolazione la cui collaborazione è essenziale per il raggiungimento dei risultati attesi (20). Sotto questo profilo, tra gli obiettivi che possono essere assunti nel SGA di un territorio comunale acquistano particolare rilievo: il coinvolgimento degli appaltatori e dei fornitori di servizi; la formazione del personale e l'informazione ai cittadini, ai turisti e agli altri soggetti sociali; la comunicazione esterna delle problematiche ambientali; l'incentivazione verso un comportamento ecocompatibile e prevenzione dell'inquinamento. In ogni caso le proposte di intervento per un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali devono sanare le problematiche emerse in settori molto specifici, con una visione della situazione globale ed integrata fra le diverse parti socio-economiche coinvolte (21). Individuati gli obiettivi di miglioramento, il loro conseguimento viene concretizzato con azioni mirate nei singoli programmi ambientali dove dovranno essere definiti chiaramente anche il complesso delle responsabilità di esecuzione, la modalità degli interventi, le risorse necessarie ed i tempi di svolgimento. L'intero sistema descritto confluisce in un Manuale di Gestione Ambientale che ne evidenzia le conformità alle norme prescelte.

Al termine di questo iter si colloca la certificazione del sistema da parte di un Ente terzo accreditato a cui spetta il ruolo di controllo sulle procedure adottate attraverso l'attuazione di un Pre-audit del Sistema

di Gestione Ambientale, con l'esame dei contenuti dell'AAI, del Manuale di Gestione e di tutte le procedure e gli interventi previsti, effettuando visite ispettive in loco. L'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente sono verificati per mezzo dell'Audit Ambientale (processo di verifica sistematico e documentato per valutare se il SGA è conforme ai criteri definiti dall'organizzazione). L'esito positivo porta all'ottenimento della certificazione ambientale. Il rispetto degli standard assunti e il mantenimento del Certificato, che ha validità triennale con possibilità di rinnovo al superamento di un nuovo iter di valutazione, sono garantiti attraverso visite periodiche effettuate dall'Organismo di certificazione con frequenza annuale (13).

Una volta raggiunta la certificazione volontaria, vi è la necessità di radicare maggiormente l'operatività e la condivisione all'interno degli operatori della P.A., interagendo con i diversi attori al fine di perseguire il miglioramento complessivo, continuo e misurabile nelle performance ambientali (22). A tal fine l'alta direzione riesamina periodicamente l'intero sistema di gestione (Riesame della Direzione) in modo da confermare o riformulare la politica ambientale, gli obiettivi ambientali, gli elementi del SGA, in relazione al miglioramento continuo, ai piani di sviluppo ed alle risorse economiche e finanziarie (16).

L'Analisi Ambientale Iniziale del territorio urbano

Essendo l'analisi preliminare del sito una fase esplicitamente richiesta nel regolamento EMAS e consigliata nell'iter di certificazione ISO 14001 che prevede l'identificazione degli aspetti ambientali significativi, si è dovuto tarare l'insieme dei requisiti espressi nello schema di certificazione con la totale diversità di un sito comunale rispetto ad un sito industriale; diversità evidenziata da alcuni aspetti: la vastità e variegata tipologia morfologica del sito; la molteplicità di attori che insistono ed interagiscono sul territorio e non sono sotto il controllo diretto della Pubblica Amministrazione e la diversità delle autorità che agiscono sul territorio; la duplice veste dell'Ente Locale che è allo stesso tempo formatore ed attore nelle attività di gestione dei servizi (23). L'analisi ambientale non può limitarsi a descrivere ciò che è presente nel territorio, ma deve classificare la rilevanza dei beni ambientali e verificarne la qualità attuale e, per far ciò, è necessaria una multidisciplinare competenza. (24-25). La AAI si può sintetizzare come un processo di autovalutazione organica in grado di distinguere i punti forti dell'intero comprensorio delle aree in cui devono e possono essere attuati dei miglioramenti, da pianificare e verificare lungo l'iter di certificazione nel rispetto degli obiettivi prefissati e, un'esauriente individuazione degli impatti e delle prestazioni ambientali, fa emergere tutte le azioni che presentano un impatto diretto ed indiretto signifi-

cativo (26). Oltre alla caratterizzazione geomorfologica ed idrogeologica dell'area, il monitoraggio ambientale deve riguardare: fenomeni di inquinamento atmosferico che, in un'area comunale, sono originati dal traffico urbano e dal riscaldamento domestico; il trattamento delle risorse idriche e delle acque reflue; la gestione dei rifiuti solidi urbani, ecc. Inoltre devono essere tenuti sotto controllo le esposizioni ai campi elettromagnetici, il rischio amianto degli edifici, il monitoraggio aerobiologico di pollini e spore fungine, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa idrogeologica e ripristino ambientale, la classificazione e la mappatura acustica del territorio, la bonifica dei siti contaminati, ecc (27). Ma in una realtà così complessa esistono delle peculiarità che devono essere approfondite nella AAI. In particolare, è bene approfondire l'analisi delle diverse funzioni dislocate nell'ambito urbano, al fine di comprendere le "vocazioni" in termini di possibili sviluppi socio-economici futuri e di vincoli che devono guidare i miglioramenti ambientali delle città, soprattutto in un'ottica di soddisfacimento delle esigenze dichiarate ed espresse dalla comunità urbana. A tal fine è opportuno compiere un'accurata analisi dell'organizzazione produttiva dei diversi settori che compongono la realtà territoriale; mentre "il settore primario" pare abbia un'importanza relativa legata alla caratterizzazione del verde urbano presente e all'identificazione delle aree abbandonate da riorganizzare, sull'analisi "settore secondario" si basa lo studio delle modalità di utilizzo sostenibile delle materie prime coinvolte nei cicli produttivi delle aziende presenti nella zona, della possibile rilocalizzazione degli impianti ritenuti a maggior rischio ambientale, dei suggerimenti sulla prevenzione degli inquinamenti prodotti dalle attività di scarico e sulla riduzione dell'energia utilizzata. Basilare pare anche l'analisi delle attività del "settore terziario": in particolar modo, l'analisi della rete infrastrutturale presente nel territorio (stradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idroviaria) consente di mettere a fuoco molte problematiche di impatto ambientale diretto (paesaggio) ed indiretto (gestione risorse idriche, fognarie, consumo energetico), senza dimenticare lo studio delle conseguenze in caso di incidente, più o meno rilevante, in rapporto alla popolazione ed all'ambiente circostante il sito evidenziato.

L'analisi del "settore quaternario", cioè dei cosiddetti servizi avanzati quali l'istruzione d'obbligo, superiore ed universitaria, le attività per consulenza e ricerche di mercato, le pubbliche relazioni, ecc., valuta tutti gli aspetti inerenti l'utilizzo di energia e materie prime per l'esplicazione di tali attività.

Ulteriore indagine fondamentale nello studio preliminare dell'AAI appare l'analisi della realtà socio-culturale, fattore indispensabile per comprendere esattamente il funzionamento dell'ambito urbano stesso; in particolare, la prima indagine riguarda la struttu-

ra demografica della popolazione locale, al fine di individuare i possibili impatti ambientali che un ipotetico sviluppo residenziale e i relativi servizi ed infrastrutture possono provocare sulla realtà esaminata.

Ovviamente l'indagine urbana preliminare non può prescindere dall'analisi dei fattori ambientali presenti sul territorio studiato, in modo da determinare le condizioni di equilibrio iniziali dell'organizzazione urbana che potrebbero essere perturbate da attività antropiche; pertanto devono essere esaminati: il verde pubblico (parchi, giardini, ville); aspetti igienico-sanitari, cioè tutti gli "scarichi" derivanti sia da attività residenziali che da attività produttive/gestionali; gli impianti esistenti di depurazione e di riciclaggio, il cui funzionamento deve essere in sintonia con le condizioni sanitarie previste; aspetti riguardanti il patrimonio abitativo (abusivismo) e la presenza di adeguati servizi pubblici quali ospedali, scuole, teatri, cinema, ecc (28). Infine è importante monitorare la pulizia dei centri abitati, la qualità dell'arredo urbano e il recupero del centro storico, il monitoraggio dello stato delle strade, l'uso razionale delle fonti rinnovabili e la valorizzazione dei prodotti tipici.

Vantaggi della Certificazione territoriale

I benefici che un'area comunale potrebbe ottenere dall'implementazione di un SGA sono in parte simili a quelli ottenibili dalle imprese industriali e fra questi si annoverano: riduzione dello spreco di materie prime, prodotti ausiliari ed energia; diminuzione dei costi di depurazione e di smaltimento; miglioramento delle capacità di governare impatti ambientali tendenzialmente sempre più complessi, riducendo il rischio di arrecare danni ambientali e di doverne affrontare i costi conseguenti (29). Diverse leggi nazionali prevedono incentivi per le imprese site in zone meno sviluppate economicamente e che hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS: infatti la legge n.488/92 prevede punteggi addizionali validi per la classificazione in base alla quale vengono erogati finanziamenti alle imprese certificate site in aree disagiate (30). Inoltre in futuro si prevede l'erogazione di contributi in funzione dei risultati raggiunti in termini di prevenzione degli impatti ambientali e una diminuzione a livello nazionale delle verifiche imposte dalle legislazioni in materia ambientale; infatti, per le organizzazioni registrate EMAS verranno previsti regolamenti mediante i quali saranno sottoposte ad un controllo meno stringente da parte dell'autorità preposte (31). Queste iniziative potrebbero essere ottime motivazioni per favorire la certificazione territoriale di molte città. Inoltre, insieme all'ottimizzazione della gestione delle risorse naturali, attraverso l'adozione di un SGA l'ente locale può calibrare gli interventi basati sulla peculiarità del proprio territorio, per valorizzare e proteggere la propria identità a vantaggio delle popolazioni residenti e della promozione del turismo.

Il turismo rappresenta una delle risorse economiche potenzialmente più importanti nel nostro paese (l'Italia detiene il 70% dei beni culturali del mondo) ma questa attività non è adeguatamente sviluppata e valorizzata, soprattutto se rapportata ai risultati ottenuti da altri paesi europei quali Francia e Spagna. Realizzare una certificazione ambientale volontaria degli enti territoriali è senza dubbio un filone d'intervento denso di notevole valore aggiunto per lo sviluppo delle potenzialità turistiche, innescando così un processo di miglioramento continuo in competizione permanente sia all'interno della città fra i soggetti coprotagonisti, pubblici e privati, sia all'esterno della stessa (32). Fra i principali vantaggi che ne derivano, si riscontrano anche: il desiderio del cittadino di ottenere un'adeguata qualità dei servizi erogati dalla propria amministrazione; la ricerca di valorizzazione del proprio lavoro e di soddisfazione da parte degli operatori della P.A.; un più deciso allineamento fra interessi pubblici e privati.

Infine è da ricordare che la certificazione ISO 14001 è il primo passo per l'ottenimento della registrazione del sito secondo il regolamento comunitario EMAS che, rivisto recentemente (33), ha esteso l'implementazione di tale certificazione anche agli enti territoriali (34). In quest'ottica, è da incentivare l'adozione di un SGA non alla singola attività amministrativa, ma all'intero territorio al fine di attestare l'eccellenza nella gestione ambientale di tutta l'organizzazione pubblica. Nel caso in cui la P.A. decida di aderire al regolamento EMAS redigerà, in forma concisa e comprensibile, la Dichiarazione Ambientale. Tale documento che elenca tutti i problemi ambientali rilevanti, i dati significativi ai fini ambientali, la politica ambientale e il programma ambientale, presenta notevoli vantaggi sia all'interno dell'organizzazione pubblica che all'esterno con i molteplici interlocutori. Infatti offre ai cittadini ed alle strutture socio-economiche del territorio un'immagine di un'amministrazione particolarmente sensibile alle tematiche ambientali; documenta la situazione ambientale; incentiva la formazione e l'educazione verso un comportamento ambientale corretto dei cittadini; consente l'implementazione di un sistema organizzato di gestione dei propri uffici (35-36); promuove la comunicazione ambientale; individua i possibili margini di recupero di costi ambientali (sprechi di consumi, applicazione differenziata di tariffe, ecc); formula un Documento di Politica Ambientale come programma politico della giunta comunale(37).

Difficoltà di implementazione

L'iter per la certificazione ambientale di un intero territorio comunale necessita di una serie di procedure che comprendono:

- Struttura organizzativa (Assessorati, Uffici, Gruppi di lavoro, Commissioni, ecc.);
- Attività di pianificazione (obiettivi, traguardi, programmi ambientali, ecc.);

- Responsabilità di vari Assessorati;
- Prassi e Procedure (deliberazioni, ordinanze comunali, regolamenti, ordini di servizio, ecc.);
- Processi (Attività svolte nel territorio) che possono generare impatti ambientali;
- Risorse finanziarie e professionali.

Da quanto esposto si evidenzia come una tale operazione si presenti piuttosto laboriosa perché, oltre a coinvolgere i diversi soggetti che operano a vari livelli all'interno della struttura, deve tener conto della complessità delle problematiche di carattere culturale, politico, educativo ed etico presenti all'interno dell'area. In una struttura così complessa il fenomeno urbano potrebbe in qualche modo ostacolare una efficace implementazione di un SGA; in particolare le difficoltà potrebbero riguardare le ipotesi di sviluppo futuro della realtà urbana e le tendenze delle attività produttive e sociali. Altra difficoltà è rappresentata dalla limitata possibilità e capacità della pubblica amministrazione di controllare efficacemente le azioni degli attori privati residenti, delle aziende e del cliente stesso, i cittadini e il turista, visti nella duplice veste di attori (che genera impatti) e cliente (che subisce gli impatti generati dagli altri attori) (38). La complessità di inquadrare nello schema dell'iter di certificazione una così variegata realtà è affrontabile se si tiene conto che la P.A. ha la possibilità di guidare efficacemente la gestione del proprio territorio in parte direttamente, mediante la conduzione e manutenzione del patrimonio immobiliare del comune e dei servizi svolti, ed in parte attraverso il proprio potere politico definendo un quadro normativo locale (potere istituzionale), implementando azioni di verifica e sanzionamento sul rispetto delle normative nazionali, regionali e proprie, controllando direttamente le performance dei fornitori di servizi (municipalizzati o consorzi), sensibilizzando, promuovendo e coordinando aggregazioni di cittadini primi fruitori dei servizi comuni (39). Altri ostacoli che un'organizzazione pubblica potrebbe incontrare nell'ottenimento della registrazione/certificazione ambientale potrebbero consistere in: mancanza di allineamento delle diverse responsabilità coinvolte; limitatezza delle risorse finanziarie necessarie a gestire interventi di grossa portata; difficoltà nel coinvolgere altre pubbliche amministrazioni; limite nell'applicazione di leggi emanate a livello superiore (37).

Conclusioni

L'ottenimento della "Certificazione Ambientale" implica certamente uno sforzo politico e sociale notevole da parte dell'amministrazione comunale, ma i suoi risultati sono misurabili e quantificabili. Essa segna infatti la prima tappa di un percorso di tutela del territorio che testimonia l'impegno assunto dall'amministrazione di studiare ed adottare le migliori soluzioni possibili per il rispetto dell'ambiente.

A distanza di circa quattro anni dalla prima certifica-

zione ambientale su scala europea rilasciata a un'amministrazione comunale (quella di Varese Ligure), sono oggi circa venti le amministrazioni locali italiane che hanno concluso o intrapreso l'iter per la certificazione del proprio territorio; all'interno di questo gruppo si trovano realtà profondamente diverse, dalle più complesse rappresentate da un'intera provincia (Siena) ad una comunità montana (l'Alta Val Polcevera in provincia di Genova). È facile immaginare l'effetto a catena che si potrebbe determinare nel processo di creazione di una coscienza ambientalista nel Paese, se tutti i comuni e le province decidessero di certificare la loro gestione ambientale, dandole un nuovo ruolo ed impulso operativo, anche tramite una maggiore cooperazione fra organizzazioni tecniche, enti di certificazione, imprese, poteri pubblici e forze sociali. In ogni caso la parola chiave del processo di certificazione territoriale è la "partecipazione" di tutti i soggetti che compongono la realtà locale, perché solo con essa è possibile proporre scelte condivise e perseguirle con efficacia.

Inoltre, l'amministrazione comunale che individua nel SGA uno strumento idoneo per l'ottimizzazione dell'ambiente e dei servizi svolti sul proprio territorio, individua la via migliore verso lo sviluppo sostenibile unendo il coinvolgimento dei cittadini, la concretezza della certificazione da parte di un ente terzo (40) e le scelte verso azioni prioritarie che garantiscano ai cittadini una migliore qualità della vita.

Nei piccoli comuni dove alberga la tradizione del paese e la coesione sociale una valorizzazione adeguata può diventare motore di sviluppo economico capace di rendere competitivi anche piccole realtà nel processo di globalizzazione tuttora in corso. Così la certificazione territoriale applicata ai comuni più piccoli può essere sicuramente un importante strumento di promozione di queste realtà territoriali ed un incentivo alla loro salvaguardia, aumentandone il valore, in termini di qualità aggiunta, e valorizzando l'immagine dell'Amministrazione Pubblica, per la quale la certificazione può diventare strumento capace di sviluppare qualità ambientale, culturale, turistica e di dialogo con il cittadino (41).

Bibliografia

- (1) REALACCI E., "Legambiente: riconfigurare i tessuti urbani per incentivare la qualità ambientale", Ambiente e Sicurezza, n.21, 2001, 97-98.
- (2) MENGHINI F., IMMUNE C., "Enti locali in cammino verso uno sviluppo sostenibile. Il comune di Sarzana", Ambiente Risorse Salute, n.93, settembre-ottobre 2003, 41-49.
- (3) MATTUCCI M., "Agenda 21 locale. Sistemi di gestione ambientale per gli enti locali", De Qualitate, febbraio 2002, 71-75.
- (4) SUSIO B., "Pensiero snello nella PA", De Qualitate, ottobre 2003, 60-65.
- (5) MINISTERO DELL'AMBIENTE, "Ambiente e Urbanistica", L'ambiente informa, n.11, 1999.
- (6) ANDREIS D., "La certificazione ambientale appli-

- cata ad un territorio", De Qualitate, luglio-agosto 2000, 66-69.
- (7) CLASADONTE M.T.- MATARAZZO A., The Environmental Certification as an Instrument to Afford the Costs of Natural and Touristic Resources: "Anapo Valley" Park, in supplemento al "Folium", n.3, 2001 vol. I, .261-271, Atti del Convegno "Sistema Qualità Tutela Ambientale e Sviluppo Economico", Messina, 15-16 Ottobre 2001.
- (8) CLASADONTE M. T. - MATARAZZO A., Il sistema di gestione ambientale quale strumento per migliorare la qualità di un'area protetta: la riserva naturale di Pantalica, in "Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Catania" anno XLIX, 2003 ed in Atti del Convegno "Centri storici e identità locale nella progettazione dello sviluppo sostenibile di sistemi del turismo", Catania, 27-29 ottobre 2003.
- (9) AVARELLO P., "L'accordo tra ANCE, INU e Legambiente: riqualificare l'edilizia e l'urbanistica per tutelare l'ambiente", Ambiente e Sicurezza, n.21, 2001, 94-95.
- (10) POLLI R., "Il fenomeno urbano: problematiche e prospettive", Ambiente Risorse Salute , marzo-aprile 2000, 20-24.
- (11) REGOLAMENTO CE n.761/2001 "Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit", in G.U.C.E. 24 aprile 2001, n.114.
- (12) IRALDO F., "Gli aspetti ambientali indiretti: un possibile approccio per la valutazione e al gestione", Ambiente e sicurezza, n.16, settembre 2001, 14-17.
- (13) RINA, "Lo strumento di certificazione territoriale", Ingegneria Ambientale, n.1, gennaio 2000, 48.
- (14) FRANCHI P., "Razionalizzare i processi per ricreare l'identità di una pubblica amministrazione", De Qualitate, dicembre 2000, 19-21
- (15) RANZANICI M., "La pubblica amministrazione si confronta con il sistema qualità e la certificazione ISO 9000", De Qualitate, giugno 1999, 80-83.
- (16) CHIARAVALLI F.- DOTTI D.- FAVORITO R. A., "Sistemi di gestione ambientale certificati per il turismo sostenibile del terzo millennio", De Qualitate, gennaio 2001, 95-102;
- (17) MALFER L., "L'accordo ambientale volontario per lo sviluppo sostenibile della Val di Fiemme", De Qualitate, febbraio 2002, 119-122.
- (18) CASALE L.- SENO A., "Gestione ambientale del territorio: un approccio alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale attraverso una rete di soggetti", De Qualitate, febbraio 2002,131-137.
- (19) BORLENGHI R., "Guida alle norme ISO 14000", Hoepli, Milano 2003.
- (20) RICCIO V. A., "Politica ambientale. Il VI programma di azione per l'ambiente dell'Unione Europea", De Qualitate, novembre 2002, 64-72.
- (21) BURATTI C.- MASONE M.- SIMONCINI C., "Certificazione ambientale ed analisi ambientale iniziale: proposta di una metodologia e casi studio", Ingegneria Ambientale, n.11, nov-dic. 2001, 602-608.
- (22) GARGANTINI M., "Gestire l'ambiente oltre la certificazione", La chimica e l'Industria, n.85, marzo 2003, 25-26.
- (23) RICCIO V.A., "Comuni certificati", De Qualitate, gennaio 2003, 55-66.
- (24)NAVIGLIO M., "Ancora ambiente. Certificazione territoriale- quale territorio?", De Qualitate, giugno 2003, 60-65.
- (25) PELLIZZARI P.- CRIVELLARO M., "Certificazioni ambientali per una gestione sostenibile delle imprese e del territorio", in De Qualitate, febbraio 2002, 138-142).
- (26) LUCIANI R.- CORRADI S., "Un questionario per l'analisi ambientale delle imprese di ridotta dimensione", De Qualitate, novembre 2001, 61-67.
- (27)SALMASO P., "Formazione professionale e ambiente: una carta vincente", Ambiente Risorse Salute , n.90, marzo aprile 2003.
- (28) POLLI R., "Conoscenza del fenomeno urbano. Imprescindibile supporto per le scelte di programmazione urbanistica", Ambiente Risorse e Salute, luglio-agosto 2000, 13-15.
- (29) PIPERE P., "Sistemi di gestione ambientale: vantaggi e criticità", Inquinamento, n.34, gennaio 2002, 34-38.
- (30) RICCIO V.A., "Ecogestione con EMAS II", De qualitate, giugno 2002, 24-35.
- (31)PAROLINI P., "Incentivazione dell'Emas nella UE", La termotecnica, dicembre 2002, 59-60.
- (32) GUALTIERI F.- LO TUFO L., "Comune di Verona: progetto di eccellenza nel turismo", De Qualitate, settembre 2001,74-83.
- (33) REGOLAMENTO EUROPEO n.761/2001, in G.U.C.E. n.L114 del 24 aprile 2001.
- (34) CERAVOLO D., "Il ruolo primario della certificazione ambientale: un colloquio con i protagonisti", Ambiente Risorse Salute,, maggio/giugno 2001, 21-25.
- (35) BIANCHI G., "Origine, storia e prospettive dell'EMAS nella nuova politica ambientale comunitaria", Ambiente e sicurezza, n.2, gennaio 2002, 16-20.
- (36) VERDESCA D.- FALORNI S., "La certificazione ambientale degli enti pubblici e del territorio", Il sole 24 ore, Milano 2003, 40
- (37) SCONOCCHIA A., "Registrazione EMAS applicata ai comuni: dell'ARPA Umbria una nuova iniziativa", Ambiente e sicurezza, ottobre 2002, 19-22.
- (38) POTI U., "Qualità e pubblica amministrazione", De Qualitate, marzo 2001, 18-19.
- (39) BORGATO A., "Il comune di Jesolo certificato ISO 9002", De Qualitate, gennaio 2000, 103-108.
- (40) AA.VV., "Qualità e PA locale. L'introduzione della qualità nella Pubblica Amministrazione Locale", De Qualitate, gennaio 2003, 48-53.
- (41) AA.VV., "Piccoli comuni arriva il marchio ecologico", Inquinamento, n.49, maggio 2003, 8

NORMATIVA NAZIONALE

Coordinamento delle attività ispettive nel mondo del lavoro

La riforma dell'attività ispettiva nel mondo del lavoro è stata varata con il decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Con il decreto è stata ridefinita in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, identificando l'ambito di intervento dell'attività ispettiva; il provvedimento stesso ne valorizza la funzione a tutela delle garanzie che caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Importante è anche l'introduzione dello strumento della diffida, con la quale gli ispettori, riscontrate eventuali inadempienza; danno un termine al datore di lavoro per adempiere ai suoi obblighi.

Più recentemente è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, la circolare n. 24 con la quale vengono chiarite in dettaglio le modalità applicative delle nuove norme.

Viene difatti costituita, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Direzione generale per l'ispezione al lavoro alla quale fa capo il coordinamento delle attività ispettive. Sul territorio, l'attività di vigilanza viene esercitata dal personale ispettivo in servizio presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Per le sole materie della previdenza e assistenza sociale, le attività ispettive sono anche svolte da personale dell'INPS, INAIL e altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. Restano fermi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di ispettore del lavoro; ove, in occasione della attività ispettiva, si riscontri la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, la comunicazione di legge deve essere effettuata direttamente all'autorità giudiziaria.

Al personale delle Direzioni Provinciali è affidato altresì il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione, anche sulle novità legislative e interpretative; tuttavia queste attività non possono riguardare singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogative tipiche dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge 12/1979.

Agli enti pubblici, ordini professionali e associazioni di categoria spetta il diritto di interpello, sempre per problematiche che non riguardino singoli casi.

La circolare disciplina anche l'istituto della concilia-

zione monocratica

D.M. 388/2003 sul pronto soccorso aziendale: proroga dei termini

Su Folium n. 1/2004 è stata data notizia del decreto n. 388/2003 con il quale il Ministero della salute ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. dall'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni, in materia di pronto soccorso aziendale. Ricordiamo che, a tal fine, le aziende vengono suddivise in tre gruppi, in capo ai quali vengono posti obblighi differenziati. Vengono inoltre stabiliti i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione degli addetti al pronto soccorso, che dovrà essere tenuto da personale medico.

In sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Legge 27 luglio 2004, n. 186 - Gazzetta Ufficiale N. 175 del 28 Luglio 2004), è stata prorogata di 6 mesi l'entrata in vigore del D.M. 388/2003 in tema di pronto soccorso aziendale.

Le Aziende avranno, pertanto, 6 mesi in più per adeguarsi alla nuova normativa.

Documento sulla valutazione del rischio - Regione Lombardia (Veronica Panzeri)

Il Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Lombardia Direzione Generale Sanità - Unità Operativa Prevenzione, nella riunione del 16 luglio 2004 ha approvato gli "indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio (ex art. 4 D. lgs. 626/94)" (www.sanita.regione.lombardia.it). Gli indirizzi costituiscono i risultati ottenuti nell'ambito del progetto "Monitoraggio applicazione 626" della Regione Lombardia e dovrebbero consentire il miglioramento i documenti esistenti. Gli indirizzi, infatti, suggeriscono che il documento:

- non sia generico
- indichi gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione;
- descriva l'organizzazione aziendale per la gestione delle attività di prevenzione.
- consideri, nella fase di stima dell'esposizione ai rischi individuati, l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro.
- indichi le azioni che il datore di lavoro intende attua-

re per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.

-contenga il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi programmati.

Viene quindi fornito un elenco di informazioni che necessariamente dovrebbero essere contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Attività di recupero di prodotti contenenti amianto

Il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, detta il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 2943 dell'11 maggio 2004) aveva sottolineato che, in materia, la prevalente competenza è dello Stato

Il decreto approva un certo numero di disciplinari tecnici: tra questi, ricordiamo la definizione di amianto, termine con il quale si intendono i silicati fibrosi crocidolite, crisotilo, amosite, antonofillite, actonolite e tremolite. Definisce anche la discarica come area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo, nonché ogni area nella quale i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Non sono però impianti di discarica quelli nei quali i rifiuti sono scaricati per essere preparati per il successivo recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno. I rifiuti contenenti amianto, di norma, sono gestiti secondo quanto dispongono il d. lgs. 22/1997 e le altre norme specifiche per l'amianto.

Possono darsi tre casi. I rifiuti contenenti amianto individuati con il codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. I rifiuti contenenti amianto per i quali si è dovuto procedere a un procedimento di stabilizzazione possono essere smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi, purché abbiano un indice di rilascio maggiore o uguale a 0,6. Se l'indice di rilascio è minore, il materiale si ritiene stabilizzato e deve essere smaltito secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che attua la direttiva 1991/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Una tabella (punto 4 dell'allegato A) classifica i rifiuti contenenti amianto secondo l'origine e la tipologia,

indicando il relativo codice CER e la discarica di destinazione. Sono altresì indicate le modalità di coltivazione delle discariche e quelle di ricopertura, nonché le modalità per determinare l'indice di rilascio.

Ove si realizzi la totale trasformazione cristallografica dell'amianto, i prodotti ottenuti sono da considerare equivalenti alle corrispondenti materie prime.

Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Con decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, è stata data attuazione alla direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. Questi limiti, espressi in kilotonnellate su base annua, sono: 475, per gli ossidi di zolfo; 1990, per gli ossidi di azoto; 1159, per i composti organici volatili; 419, per l'ammoniaca. Questi valori dovranno essere rispettati entro il 2010; il CIPE emanerà un nuovo programma nazionale di riduzione delle emissioni, mentre APAT ed ENEA elaboreranno gli inventari delle emissioni.

La Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (Veronica Panzeri)

La delibera del Presidente - Commissario Straordinario dell'INAIL n. 446 del 17 giugno 2004 ha modificato i criteri per l'individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale che risulta ora essere "quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato".

Con la circolare n. 54 del 24 agosto 2004, l'Inail ha chiarito che la competenza spetta alla "sede principale dei suoi affari e interessi" (c.c. art. 43 comma 1).

La circolare offre, inoltre, sotto forma di tabella, delle istruzioni operative per l'effettuazione delle denunce da parte del datore di lavoro e le modalità di trattamento delle stesse da parte dell'INAIL.

"Il nuovo criterio [...] dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004".

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Veronica Panzeri)

E' attualmente all'esame delle parti sociali il progetto di Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha lo scopo di modificare e riorganizzare

l'intera materia, a 10 anni dall'emanazione del D. Lgs 626/94.

Il termine per l'emanazione del Testo unico era stato fissato per il 9 settembre 2004 dall'art. 3 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (G.U. n. 196 del 25 agosto 2003) e successivamente prorogato al 31 marzo 2005 con la Legge 28 maggio 2004, n. 186 (G.U. n. 175 del 28 luglio 2004)

In sintesi, possono essere fornite alcune considerazioni preliminari:

-Il nuovo decreto si propone di coordinare tutte le norme vigenti, relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto anche dell'articolo 117 della Costituzione per il quale la materia della "tutela e sicurezza del lavoro" è riservata alla legislazione concorrente Stato-Regione

-"Vengono ricompresi gli obblighi fondamentali di natura organizzativa e comportamentale, mentre vengono riservate agli allegati le norme di buona tecnica, le buone prassi e i principi generali di sicurezza [...]." Infatti, le prescrizioni di carattere tecnico relative alle attrezzature di lavoro, impianti, macchine, apparecchi elettrici e luoghi di lavoro vengono ricondotte "in un ambito di buona tecnica o di rispetto di principi generali di sicurezza europei".

-Le misure e le tutele di sicurezza, vengono estese a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, ai sensi del D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi). Anche i lavoratori autonomi e le imprese familiari rientreranno nel campo di applicazione del

testo unico

-Vengono introdotte modifiche relativamente a:

-obblighi dei datori di lavoro, per i preposti, per i lavoratori e per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

-discrezionalità del datore di lavoro nella redazione del documento di valutazione dei rischi

-possibilità per il Datore di lavoro di svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

-regime sanzionatorio per le violazioni alle norme
Sui prossimi numeri della rivista, saranno pubblicate ulteriori informazioni ed il testo del nuovo decreto, una volta approvato.

Ricordiamo tuttavia l'iter del provvedimento, che è
1) invio della "proposta preliminare" approvata oggi dal Governo alla Conferenza Unificata (presenti le Regioni) per acquisire i prescritti pareri

2) successivo invio al Parlamento della proposta del Governo e dei pareri della Conferenza per l'acquisizione del parere di Camera e Senato (che hanno 60 giorni per renderlo)

3) acquisizione ed esame da parte del Governo dei pareri della Conferenza Unificata e del Parlamento

4) approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

5) firma del Presidente della Repubblica

6) pubblicazione sulla G.U.

NORMATIVA COMUNITARIA

Nuovo regolamento sugli inquinanti organici persistenti

Si tratta del regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 79/117/CEE e riguarda gli inquinanti organici persistenti.

Attualmente, è in vigore il protocollo sugli inquinanti organici persistenti nell'atmosfera, che risale al 24 giugno 1998; ed è altresì in vigore la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, del 22 maggio 2002. Ma nessun obiettivo concernente la riduzione di emissioni in quanto tale è stato fissato a livello comunitario.

Non va tuttavia dimenticato che l'immissione in commercio e l'uso della maggior parte degli inquinanti organici persistenti che figurano nel protocollo e nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno della Comunità attraverso varie direttive, come quella sopra citata.

Il nuovo regolamento riguarda principalmente la protezione dell'ambiente e la protezione della salute umana; pertanto, la sua base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato. Esso intende dettare norme volte ad eliminare gradualmente o limitare la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma o al protocollo, riducendo al minimo, in vista della eliminazione, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti dalle sostanze stesse o che le contengono o che ne sono contaminati.

Il controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso di tali sostanze viene formato sulla base di due allegati. L'allegato 1 elenca le sostanze per le quali viene vietata la produzione, l'immissione in commercio e l'uso sia allo stato puro sia all'interno di preparati o come componenti di articoli.

L'allegato 2 contiene le sostanze per le quali produzione, immissione in commercio ed uso vengono sottoposti a limitazioni.

Il regime delle deroghe (ad es. per le attività di ricerca), della eliminazione delle scorte e dell'inventario dei rilasci nelle varie componenti ambientali non è diverso da quello consueto in questo tipo di direttive comunitarie. Merita invece più di un cenno la nuova normativa sul trattamento dei rifiuti che contengono tali sostanze.

Va premesso che l'allegato I (elenco delle sostanze vietate) comprende 13 sostanze (che vanno dall'aldrin, ai PCB, al DDT, ecc.) e l'allegato II (elenco delle sostanze soggette a limitazioni) è tuttora vuoto. Le sostanze e categorie di sostanze soggette alle nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sono elencate nell'allegato IV in numero di 14; per i rifiuti che le contengono le sole tecniche di smaltimento ammesse sono i trattamenti chimico-fisici, l'incenerimento a terra e l'impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (con l'eccezione dei rifiuti contenenti PCB). In deroga, e sotto particolari condizioni, gli Stati possono consentirne lo stoccaggio permanente in formazioni di roccia dura, sotterranee, sicure e profonde, miniere di sale o discarica per rifiuti pericolosi (in questo caso, previa inertizzazione) per una lunga serie di rifiuti elencati nell'allegato V. Questo, ove siano superati limiti di concentrazione delle sostanze pericolose, peraltro non ancora definiti.

Non può mancare un severo giudizio sull'opportunità di emanare, frettolosamente, un regolamento monco e praticamente inapplicabile, quasi si volesse mettere la futura Commissione di fronte a un fatto compiuto (ma incompleto)!

NOTE GIURISPRUDENZIALI

Recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato

Come è noto, il recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, previsto dal "decreto Ronchi" è regolamentato in Italia dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998. La Commissione europea, ha proposto, a suo tempo, un ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana; con sentenza del 7 ottobre 2004 la Corte ha in parte accolto e in parte respinto le censure mosse dalla Commissione.

Il ricorso è stato proposto dalla Commissione per tre motivi.

Il primo motivo riguarda la mancata fissazione delle quantità massime assolute di rifiuti destinati ad essere recuperati che possono costituire oggetto di dispensa dall'autorizzazione, come previsto dalla direttiva europea 75/442. In realtà, il decreto ministeriale ha sostituito le quantità massime per tipo di rifiuti che possono essere oggetto di recupero senza autorizzazione (cioè in regime di sola comunicazione) con quantità variabili in funzione delle potenzialità di ogni impianto di recupero. Il Governo italiano aveva ritenuto che fosse incompatibile con lo scopo di massimizzare i recuperi l'imporre a impianti di grande dimensione di recuperare solo esigue quantità di rifiuti corrispondenti alla quantità massima; ma la Commissione osserva che nulla impedisce a tali imprese di recuperare quantità di rifiuti superiori, purché in regime di autorizzazione. L'Italia è stata dunque dichiarata inadempiente.

Il secondo motivo di ricorso riguarda una pretesa mancanza di precisione nella definizione delle norme tecniche, per cui alcuni rifiuti pericolosi potrebbero essere fatti rientrare tra i non pericolosi; la Commissione presenta alla Corte tre casi rientranti in questa tipologia. La Corte osserva innanzitutto che questo addebito non può essere generalizzato, ma deve essere esaminato relativamente ai tre casi citati. Dall'esame dei tre casi, la Corte conclude che per due di questi, riguardanti "spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico" e "rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura", la censura della Commissione è fondata. Per il terzo caso, riguardante le "pile ad ossido di argento esauste", la Corte ha ritenuto che la censura della Commissione dovesse essere respinta.

Il terzo motivo di ricorso riguarda la definizione di alcune attività di smaltimento come attività di recupero: si tratta di operazioni riguardanti la restituzione delle aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, effettuata mediante ricopertura con rifiuti quali detriti e fanghi di perforazione. La Corte osserva che il fatto che taluni rifiuti siano più o meno pericolosi di per sé non rappresenta un criterio rilevante per stabilire se un'operazione di trattamento dei rifiuti debba essere classificata come "recupero". La caratteristica

essenziale di una operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi ad altri materiali, il che consente di preservare le risorse naturali. La terza censura della Commissione viene quindi respinta nel suo insieme. Poiché entrambe le parti sono state dichiarate parzialmente soccombenti, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

Osserviamo che, per quanto riguarda le conseguenze della sentenza, la parziale soccombenza dell'Italia sulla seconda censura non mette in gioco l'intero impianto del decreto, bensì soltanto i due capitoli tecnici ritenuti non corretti. Viceversa, la soccombenza sulla prima censura coinvolge tutto il decreto ministeriale e potrebbe comportarne la disapplicazione.

Sul concetto di causa violenta in occasione di lavoro

Il vicedirettore di un albergo, chiamato dal proprio direttore, nello spostarsi all'interno dell'ufficio di quest'ultimo ha urtato violentemente contro la porta semiaperta. In conseguenza dell'urto, ha riportato lesioni a un occhio, cui è conseguito un distacco di retina con cecità permanente. A seguito di questo infortunio, l'infortunato ha proposto all'INAIL domanda di costituzione di rendita per inabilità permanente.

Ribaltando la sentenza del pretore, il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell'interessato, osservando che l'infortunio non poteva essere considerato come avvenuto in occasione di lavoro, in quanto derivante da rischio generico. La sentenza afferma inoltre che una porta semiaperta, di per sé, è priva di ogni potenziale pericolosità, dal momento che essa occupa una parte dello spazio normalmente destinato al passaggio.

Circa questa affermazione, la Suprema corte, investita dal ricorso dell'infortunato, concorda con il Tribunale: non esiste un rischio specifico derivante da una porta semiaperta.

Viceversa, la Corte ha ritenuto fondata l'altro motivo di ricorso. I giudici di appello avevano ritenuto che il rischio dell'urto contro una porta, sebbene accaduto durante lo svolgimento di una attività lavorativa, costituisce di per sé un rischio generico, al quale è esposto chiunque, indipendentemente dall'attività svolta. Hanno quindi stabilito che non è sufficiente che l'infortunio si sia verificato durante il tempo o sul luogo di lavoro perché lo stesso sia ammesso alla tutela prevista dalla legge. Afferma il Tribunale che "Quello che deve sussistere è un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro e infortunio, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa deve aver creato un rischio specifico rispetto a quelli (generici) cui comunque il lavoratore, al pari di qualsiasi individuo, è esposto". L'affermazione del

Tribunale è in linea con quella parte della giurisprudenza della Suprema corte, secondo la quale ricorre l'occasione di lavoro solo quando l'attività lavorativa esponga il prestatore d'opera a un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione o aggravati questi ultimi in misura non trascurabile (Cass., 1° febbraio 2000 n. 1109).

Tuttavia la Sezione lavoro, con sentenza 07633/04, ha giudicato diversamente, accogliendo il ricorso dell'infortunato. Essa ha difatti ritenuto che la valutazione circa l'aggravamento del rischio non sia necessaria quando l'esposizione al rischio sia imposta dall'attività lavorativa (in questo senso: Cass. 23 agosto 1997 n. 7918, 19 gennaio 1998 n. 455, 2 giugno 1999 n. 5419, e da ultimo 7 aprile 2000 n. 4433). Ha cioè seguito l'indirizzo secondo il quale l'infortunio del lavoratore è comunque indennizzabile anche se non riconducibile a rischio tipico dell'attività lavorativa, in quanto è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

(Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza n. 07633 del 26 gennaio 2004, Presidente Dell'Anno, Relatore Filadoro).

Comitato scientifico

Lorenzo Alfano

Presidente IRSI (Istituto Ricerche Sicurezza Industriale per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Elio Giroletti

Divisione Igiene e Sicurezza - Università di Pavia

Vincenzo Riganti

Ordinario di Chimica Merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato Scintifico IRSI

Abbonamento anno 2004

Euro..... 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'*Amministrazione*.

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee.

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai collaboratori.

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli autori.

Gli articoli non pubblicati si restituiscono.

L'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a: Folium - Responsabile dati personali Via Scarlatti, 12 - 20124 Milano.

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (Legge 675/1996 "Tutela dei dati personali").

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001.

Iscrizione Registro nazionale stampa (Legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001.

ROC n. 5994

ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b Legge 662/1996 - Milano
Grafica: interna

Stampa: Grafiche La Centrale - Milano.

Casa editrice IRSI Via Scarlatti, 12 - 20124 Milano.

Direttore Responsabile - Niccolò Giani

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del Lavoro - Lorenzo Alfano

Igiene Industriale - Luigi Pozzoli

Ambiente di Lavoro - Mario Meregalli

Direzione redazione e amministrazione

Via Scarlatti, 12 - 20124 MILANO

Tel. 02/5516108 - Fax. 02/5405993

email. irsi@irsi.it

sito. www.folium.it

A B B O N A M E N T O 2 0 0 5

L'importo é fissato in Euro 50,00

L'abbonamento può essere sottoscritto:

t e l : 0 2 . 5 5 1 6 1 0 8

f a x : 0 2 . 5 4 0 5 9 9 3

e m a i l : i r s i @ i r s i . i t

i n t e r n e t : w w w . f o l i u m . i t

La quota potrà essere versata, con la modalità più comoda, dopo il nostro avviso

S o m m a r i o

segue dalla prima pagina

Normativa nazionale

Coordinamento delle attività ispettive nel mondo del lavoro.....	18
D.M. 388/2003 sul pronto soccorso aziendale: proroga dei termini.....	18
Documento sulla valutazione del rischio - Regione Lombardia (Veronica Panzeri).....	18
Attività di recupero di prodotti contenenti amianto.....	19
Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.....	19
La Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale(Veronica Panzeri).....	19
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Veronica Panzeri).....	19

Normativa comunitaria

Nuovo regolamento sugli inquinanti organici persistenti.....	21
--	----

Note giurisprudenziali

Recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.....	22
Sul concetto di causa violenta in occasione di lavoro.....	22